Agevolazioni. A regime le misure della legge di Bilancio 2017 per rafforzare la capitalizzazione di nuove aziende e Pmi innovative

Più sconti per investire in startup

Possibile abbinare la detrazione sugli apporti privati e la deduzione su quelli delle imprese

A CURA DI
Francesco Avella

Un via libera che aumenta l'interesse degli investitori verso startup e Pmi innovative. La Commissione europea ha da poco autorizzato – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di stato – le agevolazioni previste per gli investimenti in startup innovative (articolo 29, Dl 179/2012 e Dm 25 febbraio 2016) e Pmi innovative (articolo 4, comma 9, Dl 3/2015, che rinvia all'articolo 29 del Dl 179/2012) nelle misure e nei termini vigenti dopo le modifiche apportate dalla legge di Bilancio per il 2017.

Misure differenziate

Le agevolazioni si differenziano a seconda della tipologia del soggetto che decide di investire nella startup o Pmi innovativa. Nel caso in cui l'investimento sia effettuato da un soggetto Irpef (anche eventualmente per il tramite di società di persone) l'agevolazione consiste, dal 2017, in una detrazione dall'imposta in misura pari al 30% dell'investimento effettuato.
Se il soggetto che effettua l'investimento è, invece, un soggetto Ires, l'agevolazione consiste in una deduzione dal reddito imponibile nella misura del 30% dell'investimento effettuato.

Le stesse agevolazioni spettano anche se gli investimenti sono effettuati tramite società fiduciaria (risoluzione delle Entrate 9/E del 2015). Sul punto, si segnala che in virtù di quanto precisato nella recente circolare 3699/C del ministero dello Sviluppo economico, pubblicata il 13 giugno 2017, i dati del fiduciante non saranno più visibili in certificato o in visura: il ministero ha infatti modificato la modulistica e ha eliminato la sezione nella quale andavano forniti i dati del fiduciante, i cui estremi saranno esposti in un altro modulo ad uso interno «che consente l'acquisizione dei dati relativi al fiduciante ai fini istruttori, ma che ne evita la pubblicizzazione verso terzi».

30%

La detrazione o deduzione
Destinata agli investimenti a partire dal 2017

LA PAROLA CHIAVE

Startup e Pmi innovativa

● Società di capitali non quotata in possesso di specifici requisiti che denotano l'innovatività dell'attività svolta. La startup innovativa ha limiti dimensionali più contenuti (valore della produzione annuo non superiore a 5 milioni di euro) e deve possedere un solo requisito tra i tre indicati dalla legge. La Pmi innovativa ha invece limiti dimensionali più elevati (ha valore della produzione annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro) ma deve possedere due dei tre requisiti indicati dalla legge

I documenti

Per beneficiare legittimamente delle agevolazioni, gli investitori devono ricevere dalla start-up o Pmi innovativa e conservare:
- una certificazione nella quale si attesti che la start-up o Pmi innovativa non ha superato il limite massimo di conferimenti agevolabili (si veda l'altro articolo nella pagina);
- una copia del piano di investimento della startup o Pmi innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della società, sui prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

La certificazione deve essere rilasciata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento agevolato si intende effettuato.

Cause di decadenza

L'investimento agevolato deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dall'agevolazione. Costituiscono cause di decadenza:
- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote (nel caso di investimenti tramite Oicr e società di capitali qualificate, ci si riferisce alle operazioni effettuate sui titoli o azioni dell'Oicr o società qualificata);
- la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up o Pmi innovative (nel caso di investimenti tramite Oicr e società di capitali qualificate, ci si riferisce alla ripartizione di fondi effettuata dall'Oicr o società qualificata);
- il recesso o l'esclusione degli investitori;
- la perdita di uno dei requisiti previsti per la start-up o Pmi innovativa, ad eccezione dei casi in cui tale perdita sia dovuta a:
  1. scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione della start-up innovativa (perdita fisiologica);
  2. superamento delle soglie dimensionali previste per start-up innovative (valore della produzione annua di 5 milioni di euro) e Pmi innovative (soglie delle Pmi come definite dalla Raccomandazione 2003/361/Ce);
  3. quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

Non costituiscono invece cause di decadenza dall'agevolazione:
- i trasferimenti a causa di morte;
- i trasferimenti a titolo gratuito;
- i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione, conferimenti di partecipazioni di controllo/collegamento, scambi di partecipazioni, anche se intracomunitarie.

La decadenza comporta per gli investitori l'obbligo di effettuare la *recapture* dell'agevolazione fruita, restituendo le imposte risparmiate oltre agli interessi legali.

L'esempio

01 | L'OBIETTIVO
Un imprenditore intende supportare una start-up innovativa nel corso del 2017, fruendo dei benefici fiscali connessi all'investimento. La startup innovativa necessita di 2 milioni di euro per effettuare importanti investimenti e l'investitore intende massimizzare i benefici fiscali fruibili

02 | L'UTILIZZO ABBINATO
A tal fine, l'imprenditore potrà:
- investire un milione di euro privatamente (cioè il massimo investimento agevolabile per i soggetti Irpef, essendo i benefici fiscali per i soggetti Irpef maggiori di quelli per i soggetti Ires), ottenendo in tal caso una detrazione dall'imposta pari al 30% dell'investimento effettuato, con un risparmio fiscale di 300.000 euro;
- investire il restante milione di euro mediante la propria società di capitali (restando certamente nei limiti previsti per il massimo investimento agevolabile per i soggetti Ires, che sono pari a 1,8 milioni di euro), ottenendo in tal caso una deduzione dal reddito imponibile della società pari al 30% dell'investimento effettuato, con un risparmio fiscale pari all'aliquota Ires corrispondente a tale deduzione, cioè 72.000 euro (1.000.000 x 30% x 24%)

03 | IL CALCOLO DEI VANTAGGI
Così facendo, l'imprenditore potrà investire nella start-up innovativa i 2 milioni di euro necessari, ottenendo benefici fiscali per complessivi 372.000 euro già nell'anno successivo a quello dell'investimento (nel modello Redditi 2018 relativo al 2017). Ciò rende l'investimento effettuato sostanzialmente pari ad 1.628.000 euro o, se si preferisce, conferisce all'investimento di 2 milioni di euro un rendimento pressoché immediato di circa il 18% (372.000/2.000.000)

04 | IL RISPARMIO D'IMPOSTA
I benefici fiscali concessi sotto forma di detrazione e deduzione esplicano i loro effetti, sostanzialmente, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono effettuati gli investimenti e quindi ai fini degli obblighi di versamento del saldo 2017 dovuto entro il 30 giugno 2018 (salvo tenerne conto in via previsionale già ai fini degli acconti sul 2017 versati in prima rata il 30 giugno e in seconda rata il 30 novembre)

© RIPRODUZIONE RISERVATA